

Delibera n. **173/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 1/5

OGGETTO: Individuazione degli organi di indirizzo politico dell'Ateneo ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33 /2013			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 173/2013	Prot. n. 24372	UOR: Direttore Generale

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X
Massimo BERLONI				X
Vittorio LIVI	X			
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Roberto MERLO				X
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass. g.	Ass.
Dott. Federico LORENZINI, Presidente	X		
Dott. Vincenzo GALASSO	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	

Il decreto legislativo n. 33/2013, intitolato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla GU n. 80 del 5 aprile 2013 e in vigore dal 20 aprile successivo, riordina i numerosi obblighi informativi a carico degli enti pubblici che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni attraverso numerose disposizioni normative. L’ambito disciplinare in cui si inserisce il decreto è particolarmente complesso, anche in considerazione della portata applicativa sia in senso soggettivo che oggettivo, pur avendo il pregio di aver fatto chiarezza e creato ordine in un settore rimasto fino al momento della sua emanazione oggetto di interventi non coordinati e non finalizzati ad un obiettivo comune.

La norma in oggetto è strettamente e conseguentemente collegata alle disposizioni introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata nella GU 13 novembre 2012, n. 265”, di cui rappresenta uno degli strumenti attuativi seppur non esclusivo, sulla base della delega di cui all’art. 1, comma 35, della stessa legge.

Il Capo II del d.lgs n. 33 entra nel merito dei dati e delle informazioni che le pubbliche amministrazioni debbono pubblicare. Tra gli altri l’art. 14 si riferisce agli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli “organi di indirizzo politico, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, [...]”. Tali obblighi riguardano un ampio e complesso spettro di informazioni, ben più ampie rispetto al preesistente obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 11, comma 8, del d.lgs n. 150/2009 (i *curricula* e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo). In particolare:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;

Delibera n. **173/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 2/5

- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal decreto in oggetto.

Stante la particolarità della *governance* universitaria nel panorama dei soggetti pubblici, in data 18 giugno 2013, durante l'*iter* di consultazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) il 12 giugno 2013 aveva inviato alla CiVIT che, ai sensi dell'art. 45, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, una prima nota di osservazioni circa l'applicazione delle disposizioni del d.lgs n. 33, nella quale poneva un quesito anche in ordine all'applicabilità dell'art. 14 alle Università e alla corretta individuazione degli organi di indirizzo politico nelle stesse, rilevando, in maniera motivata, che l'applicazione integrale delle lettere da a) ad f) di tale art. 14 agli Atenei non appariva coerente con lo spirito della disposizione. Il CODAU concludeva la propria nota con la richiesta esplicita e motivata per quanto sopra esposto di non applicazione dell'art. 14 agli Atenei, ovvero in subordine di un'applicazione differenziata nel seguente modo:

- lettere a), b) c): applicabile a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico amministrativo;
- lettere d) e) applicabile solo per i componenti che sono anche dipendenti degli Atenei;
- lettera f) non applicabile in assoluto.

La CiVIT, in merito alla individuazione dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, con delibera n. 65/2013 del 31 luglio 2013, ha espresso l'avviso che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, "le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività", specificando altresì che, in assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).

Con ulteriore nota del 31 luglio 2013, diretta al Dipartimento della Funzione pubblica, alla CiVIT e all'ANVUR, il CODAU ha argomentato nuovamente e ulteriormente le ragioni giuridiche e i presupposti logici in base ai quali gli obblighi informativi dell'art. 14 non dovrebbero essere applicabili agli Atenei per diverse evidenti ragioni. Alla luce delle suddette considerazioni, ritenendo che l'adempimento di cui all'art. 14 non sia applicabile al caso delle Università, il CODAU auspica un prossimo e immediato pronunciamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, la CiVIT e l'ANVUR.

Delibera n. **173/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 3/5

In attesa di un'eventuale e definitiva risposta da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, che potrebbe intervenire con propria circolare sul quesito specifico del CODAU del 31 luglio scorso, di cui al momento non si può avere certezza, considerato che decorrono tempi e scadenze prestabiliti per gli adempimenti di cui all'art. 14, cui corrispondono sanzioni previste dall'art. 49, comma 3, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del d.lgs n. 33/2013 (20 aprile – 17 ottobre), la Giunta esecutiva del CODAU, nella seduta del 12 settembre u.s., recependo il parere del proprio Ufficio Studi propone di individuare una possibile soluzione per identificare i titolari dell'esercizio di poteri di indirizzo politico negli Atenei.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" (c.d. legge Gelmini), individua all'art. 2 i seguenti organi negli Atenei:

- 1) rettore;
- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;
- 6) direttore generale;

Il Rettore è titolare della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di governo, di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Rispetto agli altri organi previsti dalla legge n. 240/2010, al Senato accademico è attribuita una competenza generale a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, il che non sembra far rientrare quest'ultimo nell'accezione dell'esercizio di poteri di indirizzo politico. Più articolata è la previsione circa le funzioni generali del Consiglio di Amministrazione a cui sono attribuite le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività. Un'ulteriore considerazione riguarda la previsione di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 240, relativa all'introduzione del bilancio unico negli Atenei. Non vi è dubbio che se da un lato la gestione del bilancio unico spetta al Direttore generale *in primis*, dall'altro la funzione di indirizzo strategico e decisionale sull'utilizzo delle risorse è di competenza del Consiglio di amministrazione orientando le scelte che implicano necessariamente l'impiego delle risorse economiche e strumentali.

In tal caso, fermo restando quanto stabilito nella delibera CiVIT n. 65/2013 in base alla quale sono le stesse amministrazioni destinatarie a dover individuare i soggetti destinatari delle disposizioni dell'art. 14, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività, si ritiene che nell'Ateneo di Urbino si possano generalmente individuare nel Rettore e nei componenti il Consiglio di amministrazione gli organi interessati, pur condividendo la considerazione del CODAU che, in base alle disposizioni della legge Gelmini, i componenti di quest'ultimo non sono più soggetti, ad eccezione del rettore membro di diritto e dei rappresentanti degli studenti, ad elezione ma sottoposti a designazione o scelta, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale.

Delibera n. **173/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 4/5

Dovendo tuttavia, allo stato attuale, garantire l'esenzione dalle sanzioni previste qualora non si proceda alla applicazione dell'art. 14, si propone di adeguarsi all'avviso espresso dalla CiVIT con delibera n. 65/2013 e di individuare formalmente nel Rettore e nei componenti il Consiglio di amministrazione i soggetti destinatari delle disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, in quanto organi di esercizio di poteri di indirizzo politico nell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2/4/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – del 16/4/2012, n. 89;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'art. 2 comma 1, lettere a), b), e) ed h);
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in particolare il comma 35 dell'art. 1 della sopra citata legge che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2013, con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la nota prot. 27/13 del 12 giugno 2013 del CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) con la quale si richiedeva alla CiVIT un parere in ordine all'applicabilità dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 alle Università e alla corretta individuazione degli organi di indirizzo politico nelle stesse;
- VISTA la Delibera della CiVIT n. 65/2013 del 31 luglio 2013: in tema di "*Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*", nella quale la CiVIT ha espresso l'avviso che, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, "le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività";
- VISTA la nota prot. 31/13 del 31 luglio 2013, indirizzata al Dipartimento della Funzione pubblica, alla CiVIT ed all'ANVUR, nella quale il CODAU (Convegno permanente dei Direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane) ha argomentato nuovamente e ulteriormente le ragioni giuridiche e i presupposti logici in base ai quali gli obblighi informativi dell'art. 14 non dovrebbero essere applicabili agli Atenei per diverse evidenti ragioni;
- CONSIDERATO che, nelle more dell'auspicato pronunciamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, la CiVIT e l'ANVUR, allo stato attuale occorre tuttavia garantire il cor-

Delibera n. **173/2013** del Consiglio di Amministrazione del **26/09/2013**

pag. 5/5

retto comportamento degli Atenei e quindi l'esenzione da eventuali sanzioni previste qualora non si proceda alla applicazione dell'art. 14;

VISTO il parere dell'Ufficio Studi del CODAU, approvato dalla Giunta esecutiva del CODAU nella seduta del 12 settembre 2013, nel quale si ritiene che negli Atenei si possano generalmente individuare nel Rettore e nei componenti il Consiglio di amministrazione gli organi titolari dell'esercizio di poteri di indirizzo politico degli Atenei;

TENUTO CONTO della discussione intervenuta in cui è emersa la necessità di ottenere dall'Avvocatura dello Stato e dalla CRUI un riscontro preliminare e puntuale e un approfondimento ulteriore sui soggetti coinvolti dalla norma e sulle modalità concrete della sua applicazione prima di provvedere alla sua concreta attuazione da parte dell'Ateneo;

SENTITO il Direttore generale;

delibera

1. di avviare una richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato sull'applicabilità della norma e sulle eventuali modalità di applicazione, specificatamente sull'esatta individuazione degli organi i cui componenti sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013;
2. di richiedere al Presidente della CRUI di attivarsi presso il MIUR per ottenere un parere che vada a definire, in maniera puntuale, applicabilità e soggetti destinatari degli obblighi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di provvedere all'acquisizione dei dati e delle dichiarazioni che dovrebbero essere pubblicati in caso di applicabilità della norma all'Ateneo individuando, ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, quali soggetti destinatari delle disposizioni ivi contenute, il Rettore *pro tempore* ed i componenti *pro tempore* del Consiglio di amministrazione - in quanto organi titolari dell'esercizio di poteri di indirizzo politico nell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - con la specificazione che l'Ateneo sospende l'applicazione delle misure di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013 del 14 marzo 2013 nelle more dell'approfondimento richiesto all'Avvocatura dello Stato e alla CRUI.